

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 9 APRILE 1949

(17^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Piemonte, Salomone e Carelli: « Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (N. 328-Urgenza):

PRESIDENTE	Pag. 97, 99, 100
PIEMONTE	97
CARELLI	98
MILILLO	98, 99
ANGELINI Nicola	98, 99
CONTI	100

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Farioli, Guarienti, Lanzara, Lanzetta, Milillo, Menghi, Piemonte, Rocco, Salomone.

Discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Piemonte, Salomone e Carelli: « Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina ». (N. 328-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale e dò la parola al senatore Piemonte che illustrerà il disegno di legge in discussione.

PIEMONTE. Con il provvedimento che siamo chiamati ad esaminare non s'intende risolvere il problema della revisione del decreto 24 febbraio 1948, n. 114, rivelatosi pressochè inoperante, ma si mira ad ovviare, e solo in parte, ad una delle cause di tale inefficacia. Col decreto legislativo anzidetto lo Stato dà un contributo nel pagamento degli interessi all'acquirente, futuro piccolo proprietario contadino, nel caso in cui contragga un mutuo per pagare il prezzo del fondo comperato. Il concorso dello Stato, però, è insufficiente perchè non può essere superiore al 3 per cento, ed è diluito in trenta annualità, qualunque sia la durata del mutuo. C'è da tener presente che il Ministero dei lavori pubblici per alcune ricostruzioni arriva a concedere un contributo del 4 per cento. Lo stesso decreto legislativo non prevede, poi, la medesima facilitazione in caso di contrattazione diretta fra il proprietario del fondo e l'acquirente, nè la possibilità di esproprio per i terreni male coltivati o abbandonati. Un giorno si dovrà porre riparo a queste defi-

cienze del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Per ora con il provvedimento in esame si vuole soltanto consentire i benefici del citato decreto legislativo nei casi di acquisto di piccole proprietà contadine, appartenenti ad alcuni Enti pubblici, fra i quali l'Ente nazionale per le Tre Venezie, amministratore dei beni già appartenenti a coloro che hanno optato per la nazionalità tedesca. Il disegno di legge in discussione ha, quindi, anche lo scopo di risolvere il problema, assai grave, dei beni degli ex optanti nelle provincie di Udine e di Bolzano.

CARELLI. Prendo occasione dalla discussione di questo disegno di legge per invitare il Governo ad emanare le necessarie disposizioni per migliorare il complesso legislativo riguardante la formazione della piccola proprietà contadina; complesso legislativo oggi troppo spezzettato, ma che domani dovrà essere riveduto, riunito, seguendo criteri miranti a una pratica attuazione, cercando, cioè, di facilitare la formazione della piccola proprietà contadina, anche mediante agevolazioni di carattere burocratico. Sappiamo infatti, che la burocrazia, purtroppo, ancora rallenta qualsiasi iniziativa che venga presa da parte del Governo o da parte dei privati.

Formulo anche l'augurio che il disegno di legge in esame possa avere effettivamente pratica applicazione, perchè su ciò ho i miei dubbi, caro Piemonte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

L'Ente Nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica integrale, nonchè le società costituite da tali Enti, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o loro cooperative, per la formazione della piccola proprietà contadina,

ai sensi ed entro i termini previsti dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Sono estese a dette vendite e agli atti e formalità concernenti le vendite stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di acquisto le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, alla legge 30 maggio 1932, n. 635, e successive modificazioni.

MILILLO. Alla terza ultima riga del secondo comma, dopo le parole « della legge 5 luglio 1928, n. 1760 », aggiungerei le altre: « nonchè quelle di cui al ».

ANGELINI NICOLA. Nella discussione che è stata fatta ieri alla Camera dei deputati sul disegno di legge per l'edilizia sovvenzionata era pure contemplato il caso di Enti. Però vi è stato un emendamento, che sembra sia stato accettato, con il quale le agevolazioni sono concesse anche a Società o Enti privati che diano adeguate garanzie.

Ora, io vorrei proporre un emendamento in tal senso all'articolo 1, perchè non dobbiamo aspettarci tutto da questi Enti pubblici, essendo necessario anche sollecitare l'iniziativa privata. Pertanto propongo di aggiungere, nel primo comma, alle parole « gli altri Enti pubblici » le seguenti « o Società che diano adeguate garanzie ».

CARELLI. Faccio osservare al senatore Angelini che il suo rilievo è stato già sollevato nell'ultima riunione della Commissione in sede referente. Si decise, però, di rinviare la soluzione del problema dei rapporti fra privati ad un momento più opportuno. Si rimase d'accordo con il Ministro dell'agricoltura di estendere i benefici del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, limitatamente ai casi di acquisto, da parte di contadini, di piccole proprietà appartenenti ad Enti pubblici, fra i quali l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

ANGELINI NICOLA. Vorrei far rilevare che non è il caso di perdere tempo per presentare un altro disegno di legge. Perchè non includere in questo provvedimento una disposizione, come quella da me proposta, che potrebbe essere utile non solo per il Settentrione ma per tutta l'Italia? Potremmo anche preci-

sare meglio le garanzie: potremmo dire, ad esempio, che le garanzie, offerte da tali Società private, dovrebbero essere riconosciute dal Ministero dell'agricoltura.

CARELLI. Il movente che ha spinto il senatore Piemonte a proporre il disegno di legge in esame è derivato dalla discussione del progetto di legge concernente l'utilizzazione dei fondi E.R.P. per l'incremento delle attività interessanti lo sviluppo agricolo. In quella discussione il senatore Piemonte disse: « Vorrei che l'Ente nazionale per le Tre Venezie fosse messo nella condizione di usufruire dei fondi E.R.P. per la formazione della piccola proprietà contadina ». Senonchè il Ministro dell'agricoltura disse: « Perchè ciò sia possibile occorrerebbe introdurre 4 o 5 articoli nel progetto di legge concernente l'utilizzazione dei fondi E.R.P. per l'incremento dello sviluppo agricolo. Ciò che propone il senatore Piemonte sarebbe meglio che formasse oggetto di un disegno di legge particolare ». Di qui il disegno di legge in esame, a cui non possono essere apportate modifiche nel senso proposto dal senatore Angelini.

PRESIDENTE. In considerazione degli accordi già presi prego il senatore Angelini di non insistere nel suo emendamento.

ANGELINI NICOLA. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Milillo possa essere accettato. Metto ai voti, pertanto, l'aggiunta, al secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole « della legge 5 luglio 1928, n. 1760, » delle seguenti « nonchè quelle di cui al ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi
(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Segue l'articolo 2, così formulato:

Art. 2.

Le agevolazioni ed esenzioni previste nel precedente articolo non escludono le maggiori agevolazioni o le altre esenzioni delle quali le parti contraenti potessero eventualmente

beneficiare in virtù di altre leggi speciali. A tali maggiori agevolazioni od altre esenzioni è estesa la decadenza prevista dall'articolo 4.

MILILLO. Propongo che l'articolo 2 assuma la numerazione dell'articolo 4 perchè fa riferimento a una precisa disposizione prevista in articolo successivo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Metto ai voti pertanto l'articolo 2 che assume la numerazione di articolo 4 con l'avvertenza che in sede di coordinamento dovrà essere mutata la numerazione dell'articolo 4, a cui, nell'ultima riga, il nuovo articolo 4 fa riferimento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 3, così formulato:

Art. 3.

Per le vendite previste dal primo comma dell'articolo 1, qualora la rateazione del pagamento del prezzo di acquisto dei terreni venga stabilita ad un interesse non superiore a quello fissato come massimo dal decreto ministeriale di cui all'articolo 52 delle norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, può esser accordato, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi entro la misura e con le modalità richiamate dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Gli Enti e le Società indicate nell'articolo 1 possono applicare, per la rateazione, come addizionale del tasso d'interesse, una aliquota aggiuntiva, in misura non superiore al limite da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il concorso dello Stato, di cui al presente articolo, sarà corrisposto per trenta anni indipendentemente dalla durata convenuta per la rateazione.

MILILLO. Debbo fare osservare che stando al primo comma così com'è formulato, il pagamento degli interessi può essere fissato ad un tasso superiore a quello stabilito dal re-

golamento della legge fondamentale sul credito agrario. Ora, se il disegno di legge fa riferimento proprio alle esenzioni e alle agevolazioni stabilite dalla legge del 1927 sul credito agrario, perchè non riportarsi a quella stessa legge anche per il tasso di interesse? Se già un'altra legge dice che nelle operazioni di credito agrario non si può superare un interesse stabilito come massimo, perchè per questo disegno di legge si dovrebbe poterlo superare?

Con il primo comma di questo articolo si viene a stabilire un principio inverso: e cioè, mentre per le operazioni di credito agrario non si può superare un interesse fissato come massimo, qui, invece, lo si potrebbe superare. Occorrerebbe pertanto precisare che la rateazione del pagamento del prezzo d'acquisto dei terreni dovrà essere stabilita ad un interesse non superiore a quello fissato come massimo dal decreto ministeriale di cui all'articolo 52 delle norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

In altri termini si tratterebbe di applicare anche qui la stessa norma della legge sul credito agrario, che stabilisce che nelle operazioni, per le quali si ha diritto alle agevolazioni fiscali, non dev'essere richiesto un interesse superiore a quello fissato come massimo dal decreto ministeriale già citato.

Se la misura dell'interesse oggi può apparire inadeguata, sarà proprio il Ministro che potrà elevare il massimo con i decreti di cui al già citato articolo 52, perchè questi decreti sono appunto emanati anno per anno e istituito per istituito. Ma quando si dice: «qualora la rateazione del pagamento del prezzo di acquisto dei terreni venga stabilita ad un interesse non superiore a quello fissato come massimo» si viene a stabilire la possibilità di fissare un interesse superiore; con l'aggravante che, se l'interesse è superiore al massimo, viene a cessare il contributo dello Stato! È una situazione paradossale: lo Stato concorre nel pagamento dell'interesse se l'interesse è contenuto entro certi limiti. Se, invece, l'interesse supera il massimo, non solo

si ha già un interesse esorbitante, ma cessa anche il concorso dello Stato!

CONTI. Mi associo pienamente alle osservazioni del collega Milillo.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta al senatore Milillo, e cioè che egli formuli il suo emendamento all'articolo 3 e lo comunichi al Ministro dell'agricoltura per concordarlo nella forma. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Pertanto la discussione dell'articolo 3, che assumerà la numerazione di articolo 2, perchè l'articolo 2 ha assunto la numerazione di articolo 4, resta in sospeso.

Segue l'articolo 4, così formulato, con l'avvertenza che esso assume la numerazione di articolo 3:

Art. 4.

Si applicano per gli acquisti di terreni con pagamento rateale, che saranno effettuati in base alla presente legge, le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa la decadenza dei beneficiari dal concorso statale, la perdita delle agevolazioni fiscali e l'applicazione delle altre sanzioni previste dallo stesso articolo 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 5, così formulato:

Art. 5.

Il pagamento del concorso statale previsto dalla presente legge farà carico all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'autorizzazione di spesa di 3 miliardi di lire, di cui all'articolo 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,15.